

La riforma previdenziale forense

La riforma previdenziale Forense è stata approvata il 5/12/2009, in via definitiva, dal Comitato dei delegati.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entro il 31/12/2009, determinerà l'entrata in vigore dal 1/1/2010.

L'entrata in vigore l'1/1/2010 causa l'immediato aumento DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO dal 2% al 4% sulle fatture. Nella ipotesi di preavviso di parcella inviata ai clienti è opportuno informarli che il pagamento della parcella in data successiva al 31/12/2009 comporterà l'aumento del contributo integrativo al 4%.

Alcuni importanti interventi modificativi al sistema previdenziale

1. La pensione di Vecchiaia

A - Requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:

Anno di pensionamento	età minima	anzianità minima
2011-2013	66	31
2014-2016	67	32
2017-2018	68	33
2019-2020	69	34
2021	70	35

B - La riforma prevede comunque la possibilità di ammissione anticipata al pensionamento fino a 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo.

C - E' inoltre stabilito che in presenza di almeno quaranta anni anzianità di iscrizione il pensionamento a 65 anni di età non comporta alcuna riduzione dell'importo di pensione.

La pensione di vecchiaia consente di continuare l'attività professionale restando iscritti nell'albo.

Eliminati i supplementi di pensione

Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia.

Anno di decorrenza pensione	Decorrenza supplemento
2011 - 2013	Dopo quattro anni dal pensionamento
2014 - 2016	Dopo tre anni dal pensionamento
2017 - 2018	Dopo due anni dal pensionamento
2019 - 2020	Dopo un anno dal pensionamento

2021	Nessun supplemento
------	--------------------

La pensione modulare

Costituisce una quota di pensione aggiunta al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo.

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema. Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale. L'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale dal reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:

- regime obbligatorio – 1 %
- regime volontario – ulteriore dall'1 % al 9 %.

Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base.

2. La pensione di anzianità

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 57 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione.

Anni Solari pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2012 -2013	58	36
2014 - 2015	59	37
2016 - 2017	60	38
2018 - 2019	61	39
2020	62	40

La pensione di anzianità comporta obbligatoriamente la cancellazione da ogni Albo.

3 - I coefficienti di calcolo delle pensioni

Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione:

Scaglione di reddito	Coefficienti vigenti	Nuovi coefficienti
€ 0 - € 42.550	1,75 %	1,50 %
€ 42.550 - € 64.000	1,50 %	1,50 %
€ 64.000 - € 74.500	1,30 %	1,20 %
€ 74.500 - € 85.250	1,15 %	1,20 %

4 – Le nuove aliquote previste

A - Contributo soggettivo

L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell'iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto.

L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia iscritti agli albi, dall'anno successivo alla maturazione del supplemento passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto.

B - Contributo modulare

L'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale dal reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:

- regime obbligatorio – 1 %
- regime volontario – ulteriore dall'1 % al 9 %.

C - Contributo integrativo

L'aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d'affari dichiarato ai fini Iva, per un periodo temporale limitato.

Le aliquote su indicate dovranno essere calcolate sul reddito del 2010 con il Modello 5 da inviare nel giugno-luglio 2011.

5 - Le agevolazioni per i giovani iscritti

Sono stati aumentati da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà.

Sono stati aumentati da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta l'obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.

Tabella riepilogativa

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31/12/2009 determinerà:

1 dall' 1/1/2010 aumento della aliquota dal 2% al 4% sulle fatture emesse

2 contributi dovuti alla Cassa sul reddito 2010 da quantificare e pagare con il Modello 5 del 2011:

Contributo soggettivo	13%
Contributo obbligatorio modulare	1%
Contributo integrativo	4%

SE CI FOSSERO DUBBI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER TUTTI I CHIARIMENTI NECESSARI.

paolo rosa